

L'Assemblea, per alzata di mano con n. 32 voti favorevoli e nessuno contrario, all'unanimità

DELIBERA

- Relativamente al primo punto all'ordine del giorno e preso atto della nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019 del Ministero del Lavoro, relativamente all'effettiva partecipazione ed all'espressione della volontà degli associati, **di ribadire e confermare la volontà dell'Associazione di assumere, oltre alla qualifica di ASD, anche la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) del Terzo settore, ai sensi della vigente normativa in materia e, quindi, di integrare la volontà espressa nell'atto costitutivo.**

- Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il nuovo Statuto associativo allegato al presente verbale. Si conferisce incarico al Presidente (o altro delegato) di provvedere alla registrazione del nuovo statuto associativo, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata, assumendo la nuova denominazione di **"Associazione sportiva dilettantistica Centro Cinofilo La Tana Del Lupo Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"Centro Cinofilo La Tana Del Lupo ASD APS"** fermo restando che fino a quando l'associazione non sarà iscritta al RUNTS, o cesserà di esserlo, o in caso di diniego di iscrizione da parte del competente ufficio del RUNTS, essa agirà sotto la denominazione **"Associazione sportiva dilettantistica Centro Cinofilo La Tana Del Lupo"**.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 20,00.

Falconara Marittima, 13 marzo 2026

Il Segretario

Gale Uys

Il Presidente

Paolo

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA	
Atto reg.to il	24 MAR. 2026 al n. 205
serie 3 per €	200,00 (
duecento)	
per il DIRETTORE TERRITORIALE	

Il Funzionario
Paolo PRIORETTI

Firma delega del Direttore Provinciale
(Danilo MENGONI)



Costituzione e scopi

Art. 1. Sede e carattere dell'Associazione.

È costituita nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO CINOFILO LA TANA DEL LUPO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in breve CENTRO CINOFILO LA TANA DEL LUPO ASD APS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione aderisce alla rete associativa denominata ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS) accettandone lo Statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del sodalizio. L'associazione potrà, in futuro, decidere di aderire ad altre reti associative, sulla base delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, del CIP, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, e degli enti di promozione sportiva cui aderisce.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

Tutte le disposizioni del presente statuto sono ispirate ai principi di democraticità e pari opportunità, peraltro contenuti anche nell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, nonché alla lealtà sportiva e all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto e la partecipazione dei propri atleti tesserati e tecnici alle assemblee federali e/o degli enti di promozione sportiva affilianti. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e si impegna a designare il responsabile della protezione dei minori ai sensi dell'art. 33 co. 6 D.Lgs. 36/2021 e disposizioni attuative, per la lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e per la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. L'associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 36/2021 e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport.

L'associazione ha sede legale in Falconara Marittima (AN) in Via del Molino snc (c/o il Parco del Cormorano). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Durata dell'Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 Scopi e attività dell'Associazione.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1 lettera b), D.Lgs. 36/2021, in ambito cinofilo e cinotecnico con tutte le sue discipline e specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline cinotecniche appresso elencate:

- Sport a Terra: Agility Dog, Treibball, Rally Obedience, Obedience, Canicross, Coursing all'americana, Hoopers, Retrieving sportive, Prove per Retriver, Dog Dance, Dog Trekking, Orienteering dog, Flyball, Sheepdog, Nosework, Dog Balance, Dog Challenge o salto in lungo su sabbia.
- Sport Acquatici: Splash dog, Speed Water, Ring, Disc Dog, Pull-out, Ricerca del tartufo, Soccorso sportivo, Freestyle.
- Protezione civile: Mantrailing, Ricerca sportiva in campo macerie, Ricerca sportiva in superficie. Simulazione Venatoria senza impiego di armi e con dummies, Retrieving con i dummies, Scat Detection, Detection dog, Scent game.
- Utilità e Difesa sportiva: Mondioring, esercizi di ricerca su pista; esercizi di obbedienza; esercizi di difesa. Sleddog con slitta su neve, Sleddog su erba.

La promozione delle attività sportive precedentemente indicate potrà essere svolta con cani sia di razza che non di razza, sia in fascia agonistica che in quella dilettantistica e a carattere Nazionale ed Internazionale.

Più in generale, l'Associazione potrà sviluppare e diffondere tutte quelle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline cinotecniche. L'Associazione può affiliarsi a qualsiasi federazione, ente di promozione sportiva e disciplina associata riconosciuti dal CONI o dal dipartimento dello sport. L'associazione si impegna esplicitamente, per sé e per i suoi associati, ad osservare e far osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali o dal CONI.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati o di tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. A tali fini, l'Associazione può indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, istruttori, tecnici e giudici di gara. L'Associazione può organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, nazionali ed internazionali, manifestazioni ed iniziative con altre discipline sportive e per il benessere uomo-animale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari e/o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del codice del terzo settore:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. t) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, come sopra dettagliatamente esposte, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

- lett. K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali ivi comprese prestazioni di natura promo - pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio strumentali e connesse all'attività istituzionale, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- gestire attività, servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività di interesse generale, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, la partecipazione a bandi destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e immobili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie; la stipula di convenzioni con

enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali anche a scopo di autofinanziamento.

L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.

Art. 4. Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette. Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 35 del Codice del Terzo Settore) che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Ammissione degli associati

L'ammissione dei soci è libera.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Il Consiglio Direttivo delibera sull'esclusione dei nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego e l'Assemblea dovrà riunirsi entro i successivi 60 giorni per esprimere un voto relativamente alla delibera di esclusione del nuovo socio espressa dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta, per il socio, il versamento della quota associativa, nell'importo e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Regolamento dell'Associazione.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;
- di votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

I soci minorenni esercitano i loro diritti tramite l'esercente la responsabilità genitoriale e acquisiscono automaticamente il diritto di elettorato passivo alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 7. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8. Perdita della qualifica di associato

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione;
- d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima assemblea ordinaria.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 9. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

Art. 10. Bilancio

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11. Assenza di scopo di lucro

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12. Organi

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio, o almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, l'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto per le modifiche statutarie e lo scioglimento. La seconda convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può tenersi lo stesso giorno della prima.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio l'assemblea potrà tenersi anche a distanza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15. Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri degli organi sociali: consiglio direttivo e, se previsti o necessari, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) delibera sulla proposta di esclusione dal vincolo associativo del soggetto che abbia presentato reclamo all'Assemblea stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto;

k) delibera su quanto previsto dall'art. 9, lettera c) relativamente all'esclusione dei soci.

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 17. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Si applicano l'art. 11 D.Lgs. 36/2021 e le norme dell'ordinamento sportivo sull'incompatibilità e sui requisiti per l'assunzione delle cariche.

Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante

comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19. Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) convocare l'assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- i) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- j) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- k) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- l) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- m) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- n) proporre all'Assemblea di deliberare sull'esclusione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- o) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- p) redigere l'eventuale regolamento interno;

- g) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- r) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 22 Il Segretario ed il Tesoriere economo

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

Art. 23 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Art. 24 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 25 Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro ente del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 per finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Art. 27 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E'

comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte

Art. 28 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art. 29 Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sorte nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'organismo affiliante, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, e per tutte le controversie insorte in relazione allo svolgimento di attività non riconosciute dall'ordinamento sportivo, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Art. 30 Disposizione finale

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Esente da bollo in modo assoluto art. 27-bis Allegato B D.P.R. 642/1972

